

INTRODUZIONE ALLA  
LETTURA E COMPrensIONE DEL  
BILANCIO D'ESERCIZIO  
PER GIURISTI

V INCONTRO

# Premessa

Le norme di seguito esaminate fanno riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile, senza tener conto delle modifiche introdotte dal D. Lgs 139/2015 che entreranno in vigore per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

(laddove possibile sono stati indicati con un \* gli aspetti che subiranno modifiche)

# Le norme generali sul bilancio

**1. CLAUSOLA GENERALE**

**2. PRINCIPI DI REDAZIONE**

**3. CRITERI DI  
VALUTAZIONE E  
NORME SPECIFICHE**

# La clausola generale art. 2423 c.c.

QUADRO FEDELE - true and fair view

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

# La clausola generale: “Chiarezza”

La **chiarezza** riguarda la **comprensibilità**, ovvero l'attitudine del bilancio a fornire indicazioni che non lascino elementi di ambiguità ed indeterminatezza.

Ha particolare importanza per la nota integrativa.

Concretamente, esistono norme specifiche volte a:

1. disciplinare la struttura di C.E. e S.P. ed eventuali elementi di elasticità (ad esempio: adattamento delle voci di bilancio);
2. informazioni aggiuntive nella nota integrativa

## La clausola generale: “Verità” e “Correttezza”

- **Verità:** **attendibilità** dei valori di bilancio, descrizione esatta dei fatti di gestione. Connessione con i valori storici.
- **Correttezza:** **rispetto** nella determinazione dei valori di bilancio **dei principi** e dei criteri di redazione del bilancio stesso.
- **Verità e correttezza** vanno letti congiuntamente ed indicano la **oggettività ed obiettività** delle poste di bilancio

# La clausola generale: effetti (I)

- **Deroga obbligatoria.**

Disapplicazione, obbligatoria, delle norme se, in casi eccezionali, risultano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.

Motivazione in nota integrativa e influenza sulla rappresentazione di bilancio.

Eventuali utili in una riserva non distribuibile fino al loro recupero.

## La clausola generale: effetti (2)

- Obbligo di **fornire le informazioni supplementari** se necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta.



# Le norme generali sul bilancio

**I. CLAUSOLA GENERALE**

**2. PRINCIPI DI REDAZIONE**

**3. CRITERI DI  
VALUTAZIONE E  
NORME SPECIFICHE**

# I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## I. Prudenza:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza ...
- Comportamento coerente: divieto di iscrivere utili solo sperati ma non realizzati, obbligo di iscrivere le perdite probabili anche se non realizzate, purché prevedibili e quantificabili in modo ragionevolmente fondato.
- È il c.d. **PRINCIPIO DI DISSIMMETRIA**

# I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## 2. Continuità:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ...
- Infatti i beni a disposizione dell'impresa in funzionamento non hanno un valore di per se stessi ma lo derivano dal fatto di essere strumentali alla produzione del reddito. (altrimenti valori di liquidazione = di realizzo, non di funzionamento).
- La continuità va verificata all'atto della redazione del bilancio.

I principi di redazione art. 2423 bis c.c. \*

### 3. **Funzione economica** degli elementi:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- Rileva il concetto di “sostanza sopra la forma”.

# I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## 4. Realizzazione

- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
- Il principio della realizzazione è un corollario del principio di prudenza e, letti congiuntamente, formano il citato principio di dissimmetria.
- Obiettivo: garantire la salvaguardia dell'equilibrio economico e evitare distribuzioni di utili non realizzati.

# I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## 5. **Competenza**

- Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- La lettura congiunta dei principi di prudenza, competenza e realizzazione esprime la logica di imputazione dei componenti positivi e negativi al bilancio.

I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## 6. **Valutazione separata degli elementi eterogenei**

- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
- Finalità: evitare occultamenti di perdite tra operazioni che si compensano tra loro.

I principi di redazione art. 2423 bis c.c.

## **7. Uniformità dei criteri di valutazione nel tempo**

- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
- Principio derogabile in casi eccezionali, motivazione in nota integrativa e effetti sulla rappresentazione.



# Le norme generali sul bilancio

**1. CLAUSOLA GENERALE**

**2. PRINCIPI DI REDAZIONE**

**3. CRITERI DI  
VALUTAZIONE E  
NORME SPECIFICHE**

# Perché valutare al “costo”

- Il costo esprime il **valore funzionale** degli elementi patrimoniali
- È una grandezza **obiettiva ed oggettiva** (non manipolabile)
- È coerente con i principi di competenza e prudenza e consente di rispettare le condizioni di **equilibrio economico dell'impresa**

# Il fair value nel codice civile

- Fair value: è il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato o una passività estinta tra parti consapevoli ed indipendenti.
- **Ipotesi finzione** “forti”:
  - Scambio virtuale;
  - Mercato attivo;
  - Controparti libere nello scambio.
- È usato nel codice civile solo come “ulteriore informazione” da inserire in nota integrativa – cfr. art. 2427-bis \*

# Il costo di acquisto

Prezzo di acquisto al netto di sconti o abbuoni

+

Oneri accessori (per perfezionare lo scambio e rendere il bene utilizzabile)

+

Oneri finanziari, ma solo nei seguenti casi:

- Acquisto da fornitore con tempi prolungati
- Beni che prima della loro rivendita richiedono un processo di stagionatura/invecchiamento e simili
- Oggettività

# Il costo di produzione

Costi diretti di produzione

+

Costi indiretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile e durante il periodo di fabbricazione

+

Oneri finanziari (revisione OIC - con condizioni specifiche)

# L'acquisto mediante apporto

Valore di iscrizione = minore valore risultante dalla stima dell'esperto e quello successivamente rideterminato dagli amministratori in sede di verifica della stima.

# L'acquisto mediante permuta

- A) **permuta commerciale**: il bene acquistato va iscritto al valore che gli verrebbe attribuito sul mercato. (La differenza con il valore del bene ceduto va contabilizzato in conto economico);
- B) **permuta non commerciale**: valore del bene acquisito = valore residuo del bene ceduto in permuta +/- eventuali conguagli in denaro.

# L'acquisto a titolo gratuito

- A) **principi contabili**: iscrizione al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori. La relativa contropartita è da iscriversi nella gestione straordinaria del conto economico.
- B) **approccio alternativo**: nessuna iscrizione in stato patrimoniale e conto economico ma solamente indicazione in nota integrativa.



# L'ammortamento

Ammortamento = processo con cui il valore di un bene a lento ciclo di utilizzo viene attribuito ai diversi esercizi, senza pregiudizio per l'economico svolgimento della gestione futura.

- Solo per immobilizzazioni con **vita limitata**;
- **Sistematico**;
- Correlazione con la **residua possibilità di utilizzazione**;
- Valore da ammortizzare = costo del bene – (valore di presumibile realizzo – costi di smantellamento);
- Component approach;
- Variazione dei criteri/coefficienti di ammortamento.

# La svalutazione delle immobilizzazioni

Necessità di verificare al termine di ciascun periodo amministrativo (anche attraverso la verifica dell'esistenza di taluni indicatori di perdita) se i costi iscritti potranno essere **recuperati** attraverso i futuri ricavi.

Se la verifica è negativa allora è necessario svalutare le immobilizzazioni:

- Riferimento al **valore d'uso**;
- **Obbligatorio**;
- Solo se riduzione **durevole** di valore;
- Eventuale **ripristino obbligatorio**.

# La valutazione delle attività circolanti

Confronto tra il valore d'iscrizione e i valori desumibile **dall'andamento del mercato;**

- Riferito a beni soggetti a “trading” e non immobilizzazioni;
- **Obbligatorio;**
- Quotazione al 31-12-x?;
- Ripristino obbligatorio

# Eccezioni coerenti

- Valutazione **partecipazioni controllate e collegate** in base al patrimonio netto – art. 2426 n. 4;
- **Lavori in corso su ordinazione** – art. 2426 n. 11;
- Applicazione della **deroga obbligatoria** – art. 2423.

# Le immobilizzazioni finanziarie

Una partecipazione deve essere iscritta al **costo:**

- Non varia in caso di aumenti gratuiti di capitale;
- Deve essere svalutata se si prevede una perdita durevole di valore (che non sempre coincide con le variazioni del patrimonio netto della partecipata);
- Ripristino di valore se le cause della perdita vengono meno

# Le immobilizzazioni finanziarie

Una partecipazione può essere iscritta secondo il **metodo del patrimonio netto** se:

- Trattasi di partecipazione di controllo;
- Trattasi di partecipazione di collegamento

## Metodo del patrimonio netto art. 2426 c.c. n.4

Valutazione ad un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.

## Le immobilizzazioni finanziarie \*

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

# Le rimanenze eccezioni al costo

Svalutazione di importo irrilevante per materie prime, sussidiarie e di consumo oggetto di rinnovo: può essere evitata (art. 2426 c.c. n. 12); \*

**Lavori in corso su ordinazione** (Art. 2426 n. 11):

- *Criterio della commessa completata* (ovvero iscrizione del ricavo solo alla fine dell'opera);
- *Criterio della percentuale di completamento* (ovvero iscrizione del valore delle rimanenze attribuendo anche la quota parte del ricavo in base ai SAL).

Criterio da preferire se sussistono 3 condizioni: 1. committente e specifiche tecniche definite; 2. diritto al corrispettivo; 3. attendibilità delle percentuali di completamento.



# I fondi per rischi ed oneri

Sono costi presunti finali, rilevati in ossequio al principio della prudenza e della competenza volti a coprire eventi sfavorevoli:

- Di **natura specifica**;
- Di **esistenza/manifestazione certa o probabile**;
- Di **ammontare e data** della manifestazione **indeterminata**.

Nota bene:

- se il rischio è “generico” devo accantonare una riserva e non un fondo rischi ed oneri;
- se l'esistenza/manifestazione futura non è nemmeno probabile: informazioni in nota integrativa

# I fondi per rischi ed oneri

## FONDO RISCHI:

- manifestazione probabile;
- importo incerto;
- data della manifestazione incerto.
  - Trattasi di “passività potenziali”.
  - Accantonamento: voce di conto economico cui si riferiscono oppure B.12 del conto economico “accantonamento per rischi”.
  - Ad esempio: “fondo rischi contenzioso legale”.

# I fondi per rischi ed oneri

## FONDO ONERI:

- manifestazione certa;
  - importo incerto;
  - data della manifestazione incerto.
- 
- Accantonamento: voce di conto economico cui si riferiscono oppure B. 13 del conto economico “altri accantonamenti”.
  - Ad esempio:
    - Fondo garanzia prodotti;
    - Fondo manutenzione ciclica;
    - Fondo buoni e concorsi a premio;
    - Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili;
    - Fondo costi su commesse;
    - Fondo copertura perdite società controllate;
    - Fondo indennità suppletiva di clientela.